

**REGOLAMENTO COMUNALE per LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI
TRADIZIONALI LOCALI ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)**

INDICE

Art. 1 – Denominazione Comunale di Origine

Art. 2 – Modalità per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle attività

Art. 3 - Istituzione di un registro ufficiale delle iniziative, sagre e manifestazioni

Art. 4 - Istituzione del registro De.C.O.

Art. 5 - Utilizzo del marchio De.C.O.

Art. 6 - Commissione

Art. 7 - Iniziative di comunicazione

Art. 8 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 9 - Istituzione di spazi informativi dedicati

Art. 10 - Revoca o sospensione della concessione

Articolo 1 - Denominazione Comunale di Origine

1. Il Comune riconosce tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento, economico e culturale, volto alla conservazione del patrimonio cittadino di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, sagre, eventi e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di tutela e valorizzazione.

2. Il Comune intende pertanto curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso la valorizzazione delle produzioni tipiche artigianali, alimentari e di cultura agro-alimentare e enogastronomica, riconoscendo ad esse la capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con virtuose ricadute sull'intera comunità. Attraverso il sostegno e il riconoscimento di tali produzioni tipiche locali, il Comune supporta la professionalità delle imprese del territorio.

3. A tali fini, il Comune istituisce la "Denominazione Comunale di Origine" (De.C.O.) per tali prodotti tipici e tradizionali del territorio quale strumento innovativo finalizzato a censire e a valorizzare quei prodotti legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio.

Articolo 2 – Modalità per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle attività

1. Il Comune, a tal fine, si impegna a:

a) effettuare indagini conoscitive finalizzate ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di specifiche e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali), che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di supporto, di tutela, di valorizzazione e di promozione e a valorizzarle attraverso l'istituzione di un registro delle iniziative, sagre e manifestazioni riguardanti le produzioni agro-alimentari;

b) al rilascio di un'attestazione di origine geografica (c.d. marchio De.C.O.), al fine di evidenziare e valorizzare l'origine del prodotto, oltre alla sua composizione e la sua produzione aderente ad appositi disciplinari che ne garantiscano il legame storico e culturale con il territorio;

c) alla realizzazione di specifiche iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse), che, per il loro significato tradizionale, siano meritevoli di particolare riconoscimento attraverso l'organizzazione di eventi, sagre e manifestazioni pubbliche;

d) alla realizzazione di attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

e) alla ricerca di forme di sponsorizzazione da parte di soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi, che abbiano nei loro programmi statutari la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari del territorio.

Articolo 3 - Istituzione di un registro ufficiale delle iniziative, sagre e manifestazioni

1. Il Comune istituisce un apposito registro, aggiornato periodicamente, nel quale vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative, sagre e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agroalimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale correlato, siano meritevoli di supporto.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 2 anni consecutivi o che dimostrino comprovato collegamento con l'identità del territorio di Ferrara e interesse alla promozione dei suoi prodotti.

Articolo 4 - Istituzione del registro De.C.O.

1. Il Comune istituisce un apposito registro, denominato registro De.C.O. - Denominazione Comunale di Origine, per tutti i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune per i quali si è conclusa positivamente la procedura di iscrizione nel registro.
2. Nel Registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale (De.C.O.)
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti
 - gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
3. Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approverà il marchio De.C.O. definendone forma e contenuto; lo stesso marchio risulta di esclusiva proprietà comunale.

Articolo 5 - Utilizzo del marchio De.C.O.

1. Il Comune, proprietario del marchio De.C.O., può concedere l'utilizzo gratuito del logo identificativo alle imprese iscritte nel registro De.C.O. e alle iniziative, sagre, manifestazioni e attività.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, e comunque da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione, e comprovanti l'adesione al disciplinare di produzione.
3. Sulla valutazione di ammissibilità della iscrizione nel Registro De.C.O. si pronuncia una Commissione, nominata dal Sindaco, disciplinata dal successivo art. 6. La Giunta sarà coadiuvata dalla Commissione che predisporrà una scheda identificativa "disciplinare di produzione" del prodotto necessaria all'iscrizione nel Registro De.C.O. La Giunta Comunale sentita la Commissione approva e disciplina l'utilizzo del marchio De.C.O. e del relativo logo, dispone altresì l'iscrizione nel Registro De.C.O. dei prodotti tipici che potranno fregiarsi del logo De.C.O., completato dal numero di iscrizione.

La Commissione predisporrà un "disciplinare di produzione" del prodotto necessario all'iscrizione nel Registro De.C.O.

4. La Giunta Comunale disciplina la procedura di utilizzo del marchio De.C.O e del relativo logo.

Art. 6 Commissione

1. La Commissione di cui al precedente art. 5, comma 3 è composta da:

- Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente;
- n. 2 esperti del settore agro-alimentare e gastronomico locale.

I membri esperti della Commissione De.C.O. saranno scelti tra una rosa di nomi composta da curricula raccolti tramite avviso pubblico. A valutarli sarà una Commissione nominata dal Consiglio composta proporzionalmente dalle rappresentanze consiliari. Tale Commissione avrà il compito di vagliare le candidature, individuare quelle più adeguate, e sottoporre al Sindaco valutazioni utili ai fini della nomina, che spetta comunque al primo cittadino.

2 Il presidente potrà eventualmente nominare un consulente, scelto tra persone di comprovata professionalità e/o esperienza, in relazione alla specifica tipologia di prodotto.

3. La Commissione dura in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo.

4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide la maggioranza dei presenti.

5. Non è previsto alcun compenso e rimborso spese per i componenti della Commissione.

6. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e richiedere per approfondimenti ulteriori elementi informativi.

Art. 7 - Iniziative di comunicazione

1. Il Comune assicura le più efficaci forme di comunicazione al pubblico del marchio De.C.O. e delle iniziative correlate.

2. Il Comune promuove forme di collaborazione con tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alle attività agro-alimentari tutelate dal presente regolamento.

Articolo 8 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, anche su proposta di organizzazioni di produttori interessati, nei modi e nelle forme previste dalla Giunta Comunale, promuove la presentazione delle domande di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il marchio De.C.O. è gratuito

3. Chiunque produca o commercializzi prodotti iscritti al registro De.C.O. , deve presentare istanza al Comune per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.C.O.

Art. 9 - Istituzione di spazi informativi dedicati

1. Il Comune promuove l'istituzione di un archivio documentale, aperto all'ordinaria consultazione pubblica, nel quale vengano raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

2. Al fine di garantire la massima conoscenza dei prodotti che otterranno la Denominazione Comunale di Origine, il Comune istituirà un'apposita sezione nel portale web istituzionale favorendo la pubblicazione di articoli, notizie ed approfondimenti.

Art. 10. Revoca o sospensione della concessione

1. In caso di accertati abusi nell'utilizzo del marchio De.C.O. , o di violazione del disciplinare di produzione o di utilizzo improprio del marchio, il Comune potrà diffidare il concessionario a cessare i comportamenti abusivi e in caso di inadempienza revocare o sospendere la concessione, fatta salva ogni azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione.

La concessione è altresì revocata nel caso di gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie.